



Note esplicative relative alla modifica dell'ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali (RS 455.1)

I. Situazione iniziale

L'ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali (OPAn; RS 455.1) è entrata in vigore il 1° settembre 2008. La prassi ha dimostrato che sono necessari alcuni adeguamenti e aggiornamenti.

II. Obiettivi

La presente revisione ha principalmente i seguenti obiettivi: da un lato occorre colmare singole lacune ed eliminare eventuali dubbi. Dall'altro occorre adeguare alcune disposizioni per le quali nella prassi si è rivelata la necessità di un miglioramento.

III. Spiegazioni relative alle singole disposizioni

Ingresso

Siccome l'OPAn non si basa unicamente sull'articolo 32 capoverso 1 della legge sulla protezione degli animali (LPAn; RS 455), ma anche su numerose disposizioni che accordano al Consiglio federale competenze particolari a livello legislativo o gli conferiscono un mandato legislativo in un determinato ambito, nell'ingresso occorre riferirsi alla LPAn nel suo insieme.

L'OPAn attua anche parti della legge sull'ingegneria genetica (LIG; RS 814.91), in particolare gli articoli 8 e 9 LIG nell'ambito degli esperimenti sugli animali. Ciò deve essere evidenziato nell'ingresso.

Articolo 2 capoverso 3 lettera t

Nella definizione viene ora inserito il rinvio all'ordinanza concernente il sistema d'informazione elettronico per la gestione degli esperimenti sugli animali (OGEA, RS 455.61).

Capitolo 2, Sezione 1 titolo divisorio e articolo 3 rubrica e capoverso 1

Nella LPAn le formulazioni come „occuparsi degli animali“ o „trattamento degli animali“ comprendono anche il modo di tenere gli animali (art. 3 lett. a, art. 4 cpv. 1, art. 5 cpv. 1, capitolo 2 rubrica). Tuttavia negli articoli 3-14 OPAn, nonché nel titolo della Sezione, finora si è parlato soltanto della detenzione di animali. Adesso, per motivi di chiarezza si parla di detenzione e trattamento. In realtà è giusto che tali disposizioni siano applicate in generale per il trattamento degli animali. Nella pratica le prescrizioni generali in materia di detenzione degli animali sono già conformemente interpretate e applicate sia nella detenzione che nel trattamento degli animali.

Articolo 10 capoverso 3

Concerne solo il testo francese.

Articolo 14

Cfr. le spiegazioni relative al capitolo 2, sezione 1 titolo divisorio e all'articolo 3. Inoltre l'espressione utilizzata finora "curare malattie e ferite", analogamente all'articolo 15 Cpv. 1, è sostituita dall'espressione "per motivi medici".

Articolo 16 capoverso 2 lettere h e m

L'impiego di medicinali e di altre sostanze per aumentare le prestazioni sportive e in occasione di concorsi con animali è già attualmente limitato allo scopo di proteggere gli animali da lesioni, dolori e sofferenze. L'elaborazione di liste che contengono sostanze vietate, oltre a quelle delle federazioni sportive nell'ambito della lotta al doping, dovrebbe essere consentita anche all'UFV.

L'impiego di sistemi di recinzione a scarica elettrica non visibili è espressamente vietato in modo generale. Conformemente all'articolo 76 capoverso 2 questo divieto vale finora soltanto per i cani. Nella pratica, tuttavia, questi strumenti di recinzione vengono impiegati sempre più spesso anche per altre specie animali, come ad esempio per i gatti.

Articolo 17 lettere j-n

La Comunità di lavoro degli allevatori svizzeri di bovini ha vietato, nel suo codice d'onore per la preparazione e il trasferimento di animali alle esposizioni di bestiame da latte in Svizzera, diverse pratiche che si effettuano tipicamente in vista di una fiera di bestiame da latte e che sono importanti dal profilo della protezione degli animali (cfr. cifra 7 del codice d'onore per la preparazione e il trasferimento di animali alle esposizioni di bestiame da latte del 18 ottobre 2011¹). Queste prescrizioni dovrebbero poter essere inserite nell'OPAn e di conseguenza essere controllate anche dalle autorità d'esecuzione. Le misure destinate a influire sul temperamento o sul comportamento dell'animale e le pratiche che hanno lo scopo di modificare la forma o lo stato di riempimento naturale delle mammelle al fine conferire un aspetto gradevole all'animale non sono autorizzate se in tal modo il benessere dell'animale

¹ http://www.swissherdbook.ch/fileadmin/customer/05_Anlaesse/50-Einstiegsseite-Anlaesse/016.003d_Ehrenkodex_2011-10-18.pdf

viene pregiudicato. Non sono nemmeno autorizzati tempi lunghi tra una mungitura e l'altra per ottenere mammelle turgide; la forma naturale delle mammelle viene anche modificata se esse sono strapiene. Le pratiche di cui alle lettere j – n dovrebbero essere inammissibili in generale, non soltanto in vista di un'esposizione di bestiame.

Articolo 21 lettere g e h

La pratica di sbarrare i cavalli, indifferentemente dal tipo e dalla località, è generalmente inammissibile in Svizzera secondo il Regolamento della pertinente Federazione degli sport equestri (capitolo VI cifra 6.6 del Regolamento dei concorsi di salto 2012 della Federazione Svizzera Sport Equestri²). Questa pratica importante dal profilo della protezione degli animali deve essere vietata anche nell'OPAn e di conseguenza deve poter essere controllata dalle autorità d'esecuzione. La pratica di sbarrare ha lo scopo di far saltare più in alto i cavalli da salto. Per sbarrare si intende ogni misura che provoca dolore o paura al cavallo inducendolo ad alzare più in alto le zampe. Ciò vale sia per lo sbarrare attivo, come ad esempio il fatto di alzare una stanga o un supporto per saltare dopo il salto del cavallo, sia per le misure passive come, ad esempio, l'uso di stanghe sottili o di un filo che sono poco visibili per il cavallo. Parlando di questa pratica si intende anche il cosiddetto "sbarrare chimico", come l'applicazione alle zampe del cavallo di una sostanza che provoca dolori al momento in cui esso tocca l'ostacolo.

D'ora in poi nell'OPAn anche la cosiddetta rollkur (iperflessione del collo o del dorso) dovrebbe essere menzionata esplicitamente tra le pratiche vietate sui cavalli. Le caratteristiche di questo metodo di eccessiva flessione impiegato nelle prove di dressage sono una posizione particolarmente bassa della testa e del collo nonché un dorso troppo teso che vengono provocati dall'intervento violento della mano del fantino o da altri mezzi ausiliari. Ciò può causare una sorta di torsione della testa del cavallo, da cui il nome rollkur. Sono importanti dal punto di vista della protezione degli animali casi estremi in cui l'intervento sbagliato del fantino o l'impiego sbagliato del mezzo ausiliario come pure la posizione non naturale del cavallo sono evidenti e la flessione eccessiva dura diversi minuti. La Federazione Equestre Internazionale (FEI) descrive in modo dettagliato nelle sue direttive questo metodo di allenamento che pregiudica il benessere dei cavalli³.

Articolo 22 capoverso 1 lettera c

Il divieto, previsto attualmente alla lettera c, di impiegare altri mezzi per impedire ai cani di emettere gridi ed esprimere dolore dovrebbe essere disciplinato dall'articolo 76 capoverso 6.

Articolo 22 capoverso 1 lettera d

I cani devono essere addestrati in modo mirato, pertanto è necessario che essi si familiarizzino con le reazioni degli animali selvatici e che siano ammesse adeguate possibilità di addestramento. Per evitare di essere feriti, i cani devono imparare a valutare in modo corretto il potenziale di pericolo che è rappresentato dalla

² <http://www.fnch.ch/content/view/69/190/lang.de/>

³ Cfr. FEI Stewards Manual Dressage Anhang XIII del 21 settembre 2010

http://www.fei.org/sites/default/files/file/OFFICIALS%20%26%20ORGANISERS/Stewards_Manual/Dressage%20Updated.pdf

selvaggina. In tal modo, si può ridurre il rischio che essi si facciano attirare inutilmente in lotte con la selvaggina senza avere riguardo della propria salute (p. es. caccia in tana, caccia al cinghiale) e al contempo anche la loro utilizzabilità per la caccia viene favorita in ambiti nei quali l'impiego di cani da caccia avviene in conformità con la protezione degli animali (p. es. portare e riportare la selvaggina ferita). L'ordinanza federale sulla caccia (RS 922.01), sottoposta a revisione nel 2012, esige dai Cantoni di disciplinare, per garantire una caccia rispettosa della protezione degli animali, l'addestramento e l'impiego di cani da caccia nei seguenti ambiti d'intervento: ricerca; ferma e riporto; caccia in tana e caccia al cinghiale. Affinché i cani da caccia possano dimostrare la loro utilizzabilità per la caccia in questi ambiti, si presuppongono adeguate possibilità di addestramento e di esame. Tali possibilità sono ora disciplinate nell'articolo 75 capoverso 1 (si vedano le spiegazioni relative all'art. 75 cpv. 1). Alla lettera d viene adeguata la riserva corrispondente. Inoltre, al posto del verbo "addestrare" viene utilizzato il termine "addestramento".

Articolo 24 lettera e

Gli struzzi non fanno parte dei volatili addomesticati e di conseguenza non sono protetti dalle pratiche vietate sui volatili secondo l'articolo 20. L'articolo 24 lettera e vieta ora il taglio del becco e l'applicazione di dispositivi che impediscono la chiusura del becco (Bumpers) nonché la produzione di piume dei ratiti vivi. Quando si utilizza la nozione di "ratiti" sono compresi anche i nandù e gli emù. (Finora queste pratiche sono state definite illecite soltanto nella direttiva sugli struzzi emanata dall'UFV.)

Articolo 25 capoverso 1

Nell'articolo 25 capoverso 1 viene attualmente utilizzato il termine "ledere". Tuttavia si dovrebbe utilizzare – come nella definizione della nozione di dignità nell'articolo 3 lettera a LPAn – il verbo "pregiudicare" (analogamente alla versione francese e italiana in vigore dell'art. 25 cpv.1).

Articolo 26 capoverso 2

L'allevamento di pesci commestibili e di pesci da ripopolamento necessita di metodi di riproduzione artificiale. Negli impianti di allevamento diverse specie di pesci non possono manifestare il loro comportamento naturale nel periodo della fregola. Per questo motivo la regolamentazione eccezionale prevista per i pesci da ripopolamento viene estesa ai pesci commestibili.

Articolo 31 capoverso 4

L'articolo 31 attualmente in vigore contiene una lacuna, poiché la disposizione riguarda soltanto le persone che accudiscono oltre dieci unità di bestiame grosso e le persone che detengono meno di dieci unità di bestiame grosso. Finora le persone che detengono esattamente dieci unità di bestiame grosso non erano previste dall'articolo 31. Questa lacuna viene colmata adeguando in tal senso il capoverso 4.

Articolo 35 rubrica e capoversi 3, 5 e 6

Rubrica

L'articolo 35 si riferisce finora esclusivamente ai dispositivi per dirigere il comportamento degli animali nella stalla. Conformemente al nuovo capoverso 5, la rubrica viene adeguata di conseguenza.

Capoverso 3

Concerne solo il testo francese.

Capoverso 5

I recinti elettrici di conduzione sono impiegati anche come dispositivi di conduzione per delimitare le aree d'uscita. Tali dispositivi possono essere integrati nella stalla o trovarsi accanto a essa. Se le aree d'uscita hanno una superficie troppo piccola possono verificarsi situazioni in cui gli animali, in particolare in caso di conflitti sociali, non possono tenere una distanza sufficiente dal recinto e quindi ricevono una scossa elettrica.

Il nuovo articolo 35 capoverso 5 garantisce che, in caso di impiego di recinti elettrici di conduzione per le aree d'uscita, non si verifichino situazioni che non soddisfano le esigenze di una detenzione adeguata degli animali. Vengono quindi stabilite le esigenze fondamentali per l'utilizzazione di recinti elettrici di conduzione nelle aree d'uscita. Per i bovini, i suini, gli ovini e i caprini vengono previste, allo scopo di adempiere queste esigenze, indicazioni concernenti le dimensioni minime delle aree d'uscita dotate di recinti elettrici nell'ordinanza dell'UFV del 27 agosto 2008 sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici (RS 455.110.1). Per questa disposizione vale un periodo transitorio di un anno.

Capoverso 6

Per i cavalli vengono impiegati nelle aree d'uscita, oltre ai recinti fissi, anche recinti elettrici di conduzione, in particolare per scoraggiare i cavalli incompatibili che si trovano nelle vicinanze in stalle singole da eventuali dispute al di là della recinzione. Siccome finora dalla prassi non risultano problemi neanche nel caso di superfici più piccole, per la recinzione delle aree d'uscita destinate ai cavalli si richiede, in contrasto con il capoverso 5, soltanto che le parti sotto tensione siano ben visibili dai cavalli.

Articolo 39 capoverso 3

Dalla regolamentazione in vigore finora nell'articolo 39 risulta nella pratica che i vitelli che sono stati allevati in box ad area unica ricoperti di lettiera (cpv. 3) cambiano stalla esattamente all'età di quattro mesi, poiché prima del quarto mese (cpv. 1) non possono essere tenuti in box dotati di pavimenti completamente grigliati per l'ingrasso. Tuttavia nella pratica non è possibile né sensato cambiare la stalla a tutti i vitelli allevati in gruppo esattamente all'età di quattro mesi, poiché all'interno del gruppo possono esservi differenze di età.

La nuova regolamentazione accorda quindi un margine di un mese, dal momento che gli animali d'ora in poi possono rimanere nei box ad area unica ricoperti di lettiera fino all'età di cinque mesi.

Articolo 41 capoverso 1

Concerne solo il testo francese.

Articolo 57 capoverso 5

Si tratta unicamente di un adeguamento linguistico.

La sezione 1 della tabella 6 all'allegato 1 viene ulteriormente differenziata allo scopo di prendere in considerazione anche grandi gruppi di animali.

Articolo 59 capoverso 3

Le autorità cantonali hanno la possibilità, in alcuni casi, di autorizzare eccezionalmente detenzioni di cavalli anche se tali detenzioni non sono conformi alle prescrizioni concernenti il contatto visivo, acustico e olfattivo. In tal senso la nuova regolamentazione non dovrebbe cambiare nulla. Per le autorità cantonali, come finora, esiste la possibilità di rilasciare permessi di deroga per la detenzione individuale di un cavallo.

Stralciando l'aggettivo *vecchio* si tiene conto del fatto che questa nozione necessita di un'interpretazione e che nessuna indicazione esatta dell'età può essere adatta a tutti i casi. Le autorità cantonali possono applicare in modo più flessibile la regolamentazione eccezionale.

Questa modifica consente, ad esempio, la possibilità di detenzione individuale di un asino da protezione del bestiame se l'autorità cantonale lo permette. Tuttavia ci si attende che le autorità accolgano una domanda soltanto se tutte le altre misure di socializzazione dei cavalli fossero sproporzionate, affinché non si verifichi un notevole aumento dei permessi di deroga.

Articolo 62

L'articolo 62 è diventato superfluo a causa della registrazione degli allevamenti equini agricoli a partire dal 1° gennaio 2010 e in seguito alla registrazione dei cavalli nella banca dati sul traffico di animali a partire dal 1° gennaio 2011.

Articolo 63

In linea di massima occorre mantenere il divieto dell'uso di filo spinato in vigore per la detenzione di cavalli. Il nuovo capoverso 2 permette unicamente di rilasciare, a determinate condizioni, permessi di deroga a tempo determinato. Dall'esperienza è emerso che nell'Arco giurassiano, con i suoi pascoli molto vasti, l'attuazione del divieto dell'uso di filo spinato è difficile. Per un pascolo vasto che dispone inoltre di un'altra delimitazione ben visibile – ad esempio il margine di un bosco o i muri a secco tipici del Giura – dovrebbe quindi essere possibile un tale permesso di deroga (cfr. anche la deliberazione parlamentare relativa alla mozione Favre 09.3458 "Cavalli tenuti al pascolo. Il divieto di utilizzare filo spinato è una misura eccessiva").

Articolo 64 capoverso 2

Concerne solo il testo francese.

Articolo 70 capoverso 2

La prescrizione vigente finora di tenere i cani nei canili o nei box almeno a coppie viene attenuata nella misura in cui essi possono essere tenuti anche in parchi limitrofi se hanno un contatto visivo, acustico e olfattivo tra di loro. Questa esigenza non vale per i cani che vengono tenuti nei box o nei canili per meno di tre mesi.

Anche per i cani che hanno sufficienti contatti sociali questa esigenza non vale. In questo caso la durata minima di soggiorno al di fuori del parco è di cinque ore al giorno e deve offrire loro sufficienti possibilità di contatti sociali.

In particolare per i cani da difesa la soluzione proposta dovrebbe essere adeguata.

Per la detenzione di cani da laboratorio continua a essere prescritta la detenzione in gruppo (si veda art. 119 cpv. 2).

Articolo 71 capoversi 2 e 3

Concerne solo il testo italiano. Finora nel testo italiano è stato utilizzato il termine *catena*, mentre sia nella versione tedesca che in quella francese si utilizza il termine *catena mobile*. Tale modifica armonizza le tre versioni.

Articolo 72 capoversi 4 e 4^{bis}

L'adeguamento tiene conto del posto disponibile limitato nelle pensioni o nei rifugi per animali senza che il benessere dei cani ne risenta. Le superfici di dimensioni inferiori alle superfici minime richieste sono ammesse soltanto per brevi soggiorni o se, in caso di detenzione in branco in un grande parco esterno, il box serve come luogo per riposarsi e ritirarsi. Le superfici saranno stabilite nell'ordinanza dell'UFV prevista concernente la detenzione professionale di animali da compagnia e corrispondono alle misure minime dei box conformemente all'ordinanza sulla protezione degli animali del 1981.

Articolo 73 capoverso 2

Tutti i collari o gli strumenti che servono a condurre i cani, muniti di elementi sporgenti verso l'interno, o che sono adatti a provocare dolori mediante effetti meccanici devono essere vietati. Allo scopo di eludere il divieto di utilizzare collari con aculei interni, previsto all'articolo 73 capoverso 2, vengono impiegate sempre più spesso nuove forme di collari di addestramento, che mediante meccanismi meccanici provocano dolori. Questi nuovi strumenti coercitivi si distinguono nettamente, a prima vista, da un "normale" collare con aculei interni, ma hanno un effetto simile: per questo motivo anch'essi sono soggetti al divieto.

Articolo 74

La versione in vigore dell'articolo 74 consente lo svolgimento di allenamenti per i servizi di difesa soltanto con i cani di servizio (esercito, guardie di confine, polizia) e con cani destinati alle competizioni sportive dei servizi di difesa. I cani di servizi di sicurezza privati non rientrano in una delle categorie menzionate.

L'addestramento dei cani per i servizi di difesa che sono utilizzati presso imprese di sicurezza private è tuttavia necessario, affinché i servizi di sicurezza statali – come ad esempio la polizia – possano impiegarli a scopo di sostegno. Per questo motivo occorre completare adeguatamente l'articolo 74.

Tuttavia l'addestramento dei cani per i servizi di difesa è ammesso soltanto se le attività delle imprese di sicurezza private sono effettivamente autorizzate dal diritto cantonale. Tutti i Cantoni della Svizzera romanda hanno aderito al Concordato del 18 ottobre 1996 sulle imprese di sicurezza (di seguito: Concordato). Esso stabilisce regole comuni che definiscono l'attività delle imprese di sicurezza e del loro personale. Il Concordato statuisce un obbligo di autorizzazione per tutte le attività nell'ambito della sicurezza. Nove altri Cantoni hanno emanato disposizioni legali inerenti alle imprese di sicurezza private, che analogamente al Concordato fanno dipendere dall'ottenimento di un'autorizzazione qualsiasi attività di questo genere. Undici altri Cantoni non prevedono invece un obbligo di autorizzazione⁴.

È da notare che l'OPAn disciplina soltanto la formazione di cani da utilizzare presso imprese di sicurezza privata, sempre nell'ottica della protezione degli animali. Tuttavia l'OPAn non disciplina le esigenze relative all'impiego di tali cani. L'attività delle imprese di sicurezza private e dunque l'utilizzo dei loro mezzi sono soggetti alle disposizioni sulla sicurezza pubblica, che sottostà alla sovranità cantonale.

Allo scopo di garantire che le autorità cantonali di esecuzione siano a conoscenza di chi effettua l'addestramento di cani per i servizi di difesa, le persone e le organizzazioni responsabili dell'addestramento come cani per i servizi di difesa devono notificarsi agli Uffici cantonali di veterinaria. L'ulteriore riconoscimento da parte dell'UFV può quindi essere tralasciato, poiché a causa dell'obbligo di notifica viene garantito il controllo da parte delle autorità cantonali.

Articolo 74a

Per proteggere gli effettivi di animali da reddito contro gli attacchi dei grandi predatori (soprattutto i lupi), in diverse località del nostro Paese, e in modo del tutto particolare nelle regioni d'estivazione, entrano in considerazione esclusivamente i cani da protezione del bestiame. Siccome questi cani agiscono in modo autonomo e libero nella sorveglianza dei loro greggi, dal loro impiego risulta un certo potenziale di conflitto con altri fruitori del paesaggio, come ad esempio con altri animali, ma anche con sportivi, ecc. Di conseguenza l'impiego di questi cani richiede che si adottino determinate misure per controllarli.

Per la protezione dei greggi è permesso addestrare e utilizzare soltanto cani di determinate razze adatte alla protezione del bestiame. Il capoverso 3 accorda all'UFAM la competenza di emanare disposizioni concernenti l'idoneità, l'allevamento, l'addestramento, la detenzione e l'impiego di cani da protezione del bestiame. Esse disciplineranno il trattamento dei cani da protezione del bestiame, il loro controllo e la gestione dei rischi dovuti al loro impiego in modo tale da poter ridurre al minimo i conflitti con i cani da protezione del bestiame.

L'UFAM può riconoscere le organizzazioni che attuano le disposizioni inerenti al trattamento dei cani da protezione del bestiame conformemente alle prescrizioni della Confederazione (cpv. 4).

⁴ Rapporto del Consiglio federale concernente le ditte militari e di sicurezza private (in risposta al postulato Stähelin 04.3267 del 1° giugno 2004. «Imprese di sicurezza private») del 2 dicembre 2005; p. 662

I cani da protezione del bestiame devono continuamente passare attraverso fasi in cui viene effettuato un addestramento intenso con animali vivi: in primo luogo essi devono abituarsi, nell'ambito della loro socializzazione, agli animali da reddito per la protezione dei quali devono essere impiegati e sviluppare uno stretto legame con gli stessi. Inoltre essi devono essere abituati, anche nell'ambito dello scopo del loro impiego, ad animali da reddito estranei come pure, in occasione di ogni impiego effettivo, essere costantemente abituati individualmente all'attuale gregge di animali da reddito che devono proteggere. A tale scopo occorre perciò disciplinare al capoverso 2 la possibilità, prevista dalla legge, di addestrare cani da conduzione e da protezione del bestiame con animali vivi. Essa viene limitata per questi cani all'utilizzazione di animali da reddito vivi.

Occorre precisare che l'autorità cantonale competente deve tenere conto, nella valutazione della responsabilità del detentore del cane in caso di incidenti (art. 77) lo scopo dell'impiego di cani da protezione del bestiame (difesa dagli animali predatori). Al momento opportuno, apposite istruzioni alle autorità di esecuzione disciplineranno i dettagli in merito.

Articolo 75

Questa disposizione viene complessivamente rielaborata, adeguata dal profilo linguistico e armonizzata con le modifiche apportate all'articolo 22 capoverso 1 lettera d. Le eccezioni che vi erano previste finora vengono ora integrate nell'articolo 75 e completate dai requisiti per l'addestramento dei cani da ferma, dei cani da riporto e dei cani da caccia per la caccia al cinghiale (si veda anche art. 2 cpv. 2^{bis} lett. b ordinanza sulla caccia).

L'addestramento dei cani da protezione del bestiame e dei cani da conduzione del bestiame viene ora disciplinato separatamente nell'articolo 74a.

Finora l'utilizzazione di animali vivi era permessa soltanto per i cani da caccia che erano stati addestrati in una tana artificiale nonché per i cani da protezione del bestiame e da conduzione del bestiame. D'ora in poi ciò dovrebbe essere possibile anche per i cani da ferma e da riporto come pure, in seguito al rapido aumento degli effettivi di cinghiali nell'Altipiano svizzero, anche per i cani che vengono impiegati per la caccia al cinghiale (cpv. 1). Un migliore addestramento dei cani da caccia consentirà di garantire un esercizio della caccia più rispettoso della protezione degli animali.

Siccome con la revisione dell'ordinanza sulla caccia l'esercizio della caccia alle anatre dipenderà, per motivi di protezione degli animali, dalla presenza di un cane da riporto utilizzabile a tale scopo, deve essere possibile anche l'addestramento e l'esame dei cani da riporto seguendo le tracce di un'anatra di superficie viva. Un cane da riporto deve dimostrare di essere in grado di seguire le tracce di un'anatra di superficie ancora viva anche su un terreno difficile (canneto). Nella prassi venatoria o di sorveglianza della caccia questo cane deve avere la volontà e la capacità di rintracciare e di riportare un'anatra ferita e incapace di volare. Ciò rappresenta una misura da adottare in conformità con la protezione degli animali, analogamente alla ricerca di ungulati. L'addestramento e l'esame dei cani da caccia inerente al riporto sulle tracce di un'anatra di superficie nelle acque naturali, tuttavia, è ammesso soltanto se l'anatra viene resa incapace di volare esclusivamente mediante una fascetta di carta applicata all'ala (metodo del prof. Müller: impedimento del contatto diretto; si veda qui di seguito).

Inoltre d'ora in poi si richiede che l'addestramento in generale debba essere orientato in modo tale da impedire il più possibile contatto diretto tra il cane e l'animale selvatico utilizzato a questo scopo (cpv. 2). Fa eccezione l'addestramento dei cani da caccia in recinti appositamente costruiti per i cinghiali. Il cane da caccia deve imparare e sapere che i cinghiali possono attaccarlo e che lo fanno anche se esso dovesse molestarli eccessivamente. La presenza di una recinzione tra il cane da caccia e il cinghiale impedirebbe al cane di poter riconoscere la pericolosità del cinghiale (effetto del recinto). Tuttavia è possibile evitare scontri pericolosi tra il cane da caccia e il cinghiale, poiché i cani possono essere impiegati soltanto singolarmente, visto che il conduttore cinofilo si trova nel recinto con il suo cane allo scopo di poter intervenire dirigendolo e dal momento che non vengono impiegati cinghiali eccessivamente aggressivi. In ogni caso però l'animale selvatico deve potersi ritirare per mettersi al riparo.

L'obbligo di approvazione deve essere esteso ai rispettivi impianti conformemente alle ampie possibilità di addestramento e di esame dei cani da caccia (cpv. 3).

Analogamente alle tane artificiali di cui al capoverso 4, d'ora in poi vengono definiti anche i requisiti dei recinti appositamente costruiti per i cinghiali, importanti dal profilo della protezione degli animali. In tali recinti i cinghiali devono poter essere tenuti unicamente in gruppo e anche i cani da caccia, durante l'addestramento e l'esame, devono avere la possibilità di affrontare soltanto cinghiali in gruppo. La qualità dell'ambiente e la configurazione naturale del recinto appositamente costruito per i cinghiali dovrebbe permettere ai cinghiali di ritirarsi nella vegetazione seguendo il loro tipico comportamento di fuga. La possibilità di isolamento dei cinghiali in un piccolo recinto è necessaria per motivi sanitari. Inoltre è importante la disposizione secondo cui i cani da caccia possono essere impiegati soltanto singolarmente ed essere addestrati abituandosi ai cinghiali o esaminati in tale situazione. Questa disposizione serve alla protezione dei cinghiali unitamente alla disposizione secondo cui i cinghiali devono avere un peso vivo di almeno 50 kg. Diversi cani potrebbero assalire e ferire i cinghiali: ciò vale in modo del tutto particolare per i cinghialetti più piccoli. La possibilità per i cinghiali di ritirarsi per mettersi al riparo è estremamente importante, poiché in tal modo possono proteggersi.

Qualsiasi manifestazione nella quale gli animali selvatici vivi sono utilizzati per l'addestramento e l'esame di cani da caccia deve essere notificata all'autorità cantonale (cpv. 6). Per tale addestramento possono essere impiegati soltanto animali selvatici tenuti in cattività e abituati a queste situazioni. L'addestramento deve essere organizzato in modo da tenere conto delle esigenze degli animali selvatici, garantendo loro in particolare diverse possibilità di ritirarsi. Se i cani da caccia vengono messi all'inseguimento di animali selvatici in libertà, non si tratta di una manifestazione di cui al capoverso 6, ma di impieghi per la caccia. Le manifestazioni secondo il capoverso 6 sono esclusivamente quelle con animali selvatici che sono tenuti (temporaneamente) in custodia dall'uomo e che vengono impiegati per questo scopo (p. es. con la volpe nella tana artificiale, con i cinghiali nel recinto per i maiali, con gli anatidi per la scoperta delle tracce, con volatili selvatici, come ad esempio i fagiani allevati o le quaglie, per esercitare la ferma). Per non dare l'impressione che l'addestramento e l'esame dei cani da caccia abbia lo scopo di ottenere cani possibilmente aggressivi verso la selvaggina e considerato che negli ultimi anni le opinioni e i metodi inerenti all'educazione e all'addestramento dei cani sono notevolmente cambiati, occorre adeguare la formulazione al linguaggio usato attualmente e alla metodologia nell'ambito dell'addestramento dei cani. Il termine di "cane da tana" è sostituito da "terrier", mentre al posto del verbo "addestrare" viene utilizzato il termine "addestramento".

Articolo 76 capoversi 3, 4 e 6

Su richiesta, in via eccezionale l'autorità cantonale può autorizzare persone, le cui abilità necessarie siano comprovate, a utilizzare apparecchi a scarica elettrica o che emettono segnali acustici molto sgradevoli per il cane a scopo terapeutico. L'idoneità è esaminata dall'autorità cantonale. Viene precisato che il DFE, dopo aver consultato i Cantoni, può stabilire non soltanto il contenuto e la forma dell'esame, ma anche il contenuto e la forma del rispettivo addestramento. Questo compito verrà assolto dal DFE nell'ordinanza concernente le formazioni per la detenzione e il trattamento degli animali (Ordinanza sulle formazioni, RS 455.109.1).

Il capoverso 4 concerne solo il testo tedesco.

Il capoverso 6 contiene ora il divieto di utilizzare mezzi per impedire ai cani di emettere gridi ed esprimere dolore (finora all'art. 22 cpv. 1 lett. c). Apparecchi fissati al collare dei cani, che emettono un getto d'acqua o aria compressa sul loro muso quando abbaiano, vengono tuttavia utilizzati da parecchio tempo. Essi sono permessi esplicitamente in seguito all'inserimento di un'apposita eccezione nell'ordinanza. Tuttavia non possono essere utilizzate altre sostanze, come ad esempio essenze di profumi, poiché i loro effetti continuano a durare anche dopo la fine del comportamento indesiderato e non puniscono o confondono direttamente in modo adeguato il cane a causa del suo comportamento indesiderato.

Articolo 79 capoverso 2

La maggior parte dei Cantoni ha già legiferato in questo ambito, ma non la Confederazione. Per questo motivo occorre rinunciare a sancire una competenza dell'UFV in merito.

Articolo 80 capoversi 3 e 4

Gli attuali capoversi 3 e 4 sono stati raggruppati per ottenere una maggiore chiarezza e limitati, dal punto di vista del contenuto, nel senso che occorre garantire la possibilità di muoversi al di fuori del parco unicamente ai gatti tenuti da soli in parchi.

Articolo 86 lettera c

Concerne solo il testo francese.

Articolo 89 capoverso 1 lettere e, f e h

Lettera e

Concerne solo il testo francese.

Lettera f

Anche questa modifica permette di eliminare un'imprecisione linguistica nella versione francese. L'aggiunta *de grande taille* nel caso dei Pelomedusidi viene stralciata per maggiore chiarezza.

I serpenti velenosi vengono stralciati da questa lettera ed elencati in modo autonomo alla lettera h.

D'ora in poi vengono inseriti nell'elenco gli idrosauri e le testuggini del genere *Geochelone sulcata*.

Lettera h

I serpenti velenosi sono ora elencati separatamente tra gli animali selvatici soggetti ad autorizzazione: Occorre precisare la nozione di serpente velenoso. Finora la nozione di "serpente velenoso" non è stata definita in modo preciso, motivo per cui nella prassi di esecuzione le sono state date interpretazioni differenti. Dall'esperienza è emerso che la nozione di serpente velenoso, in caso di interpretazione rigorosa, comprende anche specie che non rappresentano un pericolo e che di conseguenza un'autorizzazione alla detenzione è superflua. Inoltre, a parte i serpenti velenosi classici (vipere, crotali, serpenti marini, ecc.), esistono anche specie di serpenti che non possono essere classificati senz'altro tra i serpenti velenosi o non velenosi. La biscia dal collare indigena, ad esempio, deve essere classificata tra i serpenti non velenosi a causa della mancanza di denti veleniferi, sebbene produca una saliva velenosa.

D'ora in poi sono considerati serpenti velenosi i serpenti che dispongono di un apparato velenifero e che possono usare il veleno. Ciò vale indipendentemente dalla loro classificazione zoologica, dalla pericolosità del veleno e dal fatto di sapere se la specie è menzionata esplicitamente nell'allegato 2 tabella 3 OPAn.

Secondo l'opinione di diversi esperti, tuttavia, certi serpenti che rientrano nella definizione generale di serpenti velenosi sono classificati tra le specie non pericolose per l'uomo, come ad esempio i colubridi indigeni. Questi devono essere esclusi dall'obbligo di autorizzazione. Un elenco di queste specie di serpenti escluse da tale obbligo verrà stilato dall'UFV. Le specie di serpenti poco conosciute o importate di recente in Svizzera sono quindi soggette all'obbligo di autorizzazione fino a quando non è dimostrato che non sono pericolose per l'uomo. Questa regolamentazione permette di creare una base legale univoca per la prassi delle autorità d'esecuzione in materia di autorizzazione, senza che in ogni caso sia necessario verificare di nuovo l'assoggettamento all'obbligo di autorizzazione.

Articolo 90 capoverso 3

Le eccezioni concernenti la detenzione professionale di animali selvatici sono estese alla forma addomesticata delle quaglie della specie *Coturnix japonica*. I severi requisiti di formazione orientati alla detenzione di animali selvatici non dovrebbero essere applicati nelle piccole detenzioni. I requisiti che altrimenti valgono per la detenzione professionale, vale a dire l'autorizzazione per la detenzione di animali selvatici unitamente all'attestazione di una formazione specialistica non legata a una professione, sarebbero sproporzionati per piccole detenzioni in cui si trovano contemporaneamente al massimo 50 animali adulti.

Articolo 92

Finora il criterio definito dall'espressione *particolari esigenze di detenzione e cura* è stato applicato in modo differente nella legislazione sulla protezione degli animali. Da un lato si tratta del criterio relativo all'obbligo di autorizzazione per la detenzione di animali selvatici secondo l'articolo 7 capoverso 3 della LPAn. Dall'altro si tratta del criterio rappresentato dall'obbligo più severo di autorizzazione con perizia di cui all'articolo 92 OPAn.

La presente modifica dovrebbe permettere di creare maggiore chiarezza rinunciando a una descrizione dei criteri intesi a stabilire un obbligo di autorizzazione più severo e definendolo esclusivamente mediante l'elenco degli animali interessati. Per questo motivo la disposizione viene complessivamente ristrutturata.

Nel capoverso 1 lettera a vengono stralciati i cetacei (Cetacea) a causa del divieto d'importazione dei cetacei (entrato in vigore il 1° gennaio 2013) deciso nel quadro della revisione della LPAn del 15 giugno 2012 (FF 2012 5251).

Nell'elenco alla lettera h vengono ora inseriti i diavoli spinosi (*Moloch horridus*) e i draghi volanti (*Draco ssp.*).

Articolo 92a

L'articolo 92a disciplina l'allevamento e la detenzione di animali, come in particolare i topi, che sono allevati e tenuti allo scopo di alimentare gli animali selvatici carnivori. Finora l'OPAn non prevedeva disposizioni particolari per questi allevamenti.

A causa dell'introduzione di requisiti concernenti le superfici minime per la detenzione di piccoli roditori, con la revisione dell'OPAn nel 2008, si è dovuto nettamente ridurre il numero di animali rispetto alle densità di occupazione usuali fino ad allora, che corrispondevano alle dimensioni minime previste per la detenzione di animali da laboratorio. Per questo motivo, d'ora in poi i requisiti minimi sono disciplinati separatamente per l'allevamento e la detenzione, sia privati che professionali, di animali da preda.

Nel capoverso 1 viene stabilita la superficie minima dei parchi e la densità di occupazione per la detenzione di animali da preda. La superficie minima dei parchi dovrebbe corrispondere a quella che è prevista anche per la detenzione di animali da compagnia. I requisiti minimi sono disciplinati all'allegato 2 tabella 1. Al contrario la gabbia può essere occupata da più animali, fino a una densità di occupazione che corrisponde all'occupazione massima nel centro di detenzione di animali da laboratorio. Le prescrizioni per gli animali da laboratorio non utilizzati per l'allevamento sono stabilite all'allegato 3 tabella 1, mentre quelle previste per gli animali utilizzati per l'allevamento in un centro di detenzione di animali da laboratorio si trovano alla tabella 2.

I capoversi da 2 a 8 stabiliscono i requisiti ai quali deve corrispondere la detenzione di animali da preda. Per quanto riguarda l'illuminazione dei parchi occorre fare in modo che le condizioni di luce, in particolare le fasi di luce e di oscurità, siano adeguate alle esigenze degli animali e che la sorgente luminosa artificiale non produca effetti che compromettono il benessere degli animali. Come negli allevamenti di animali da laboratorio, occorre mettere a disposizione locali separati per l'isolamento degli animali malati e per la conservazione di foraggio e di altri materiali. Gli animali devono essere tenuti in funzione delle loro esigenze sociali e possono essere marchiati soltanto se sono previsti per l'allevamento: a tale proposito occorre utilizzare il metodo meno traumatico per l'animale.

Articolo 93 capoversi 1 e 2

L'articolo 93 viene completato nel senso che anche per l'allevamento e la detenzione di animali da preda soggetti ad autorizzazione occorre tenere un registro di controllo nel quale devono essere menzionati gli acquirenti degli animali allevati a scopo di alimentazione.

Articolo 95 capoverso 1 lettera d

L'attuale rinvio all'articolo 195 non è corretto. Non per ogni tipo di detenzione di animali selvatici soggetta ad autorizzazione deve essere responsabile un guardiano di animali. L'articolo 85 prevede requisiti differenziati a seconda del tipo di detenzione di animali. Il nuovo rinvio all'articolo 85 permette all'autorità competente di apprezzare meglio la situazione nel singolo caso per quanto riguarda le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione a favore delle detenzioni di animali selvatici.

Articolo 97

Nell'attuale versione dell'articolo 97 sono previsti requisiti più severi per le persone che gestiscono a titolo professionale un allevamento di pesci commestibili e da ripopolamento rispetto alle persone che allevano o detengono altri pesci (art. 85). Infatti essi finora dovevano aver conseguito una formazione secondo l'articolo 196 (professioni legate alla pesca). Tuttavia non vi è alcun motivo di esigere dalle persone che allevano e detengono a titolo professionale pesci commestibili o da ripopolamento requisiti più severi di quelli posti alle persone che allevano e detengono altri pesci.

Questa modifica permette di mantenere il sistema dei tre livelli che, in linea di massima, viene utilizzato nell'OPAn. Secondo tale sistema è prevista una formazione corrispondente ai requisiti, rispettivamente per il trattamento professionale o di mestiere e per il trattamento privato, differenziandola a seconda del tipo e delle dimensioni della detenzione.

Questo adeguamento comporta una modifica dell'ordinanza sulle formazioni del DFE. Sembra quindi coerente equiparare, dal punto di vista della formazione, le persone che allevano e detengono a titolo professionale pesci commestibili e da ripopolamento alle persone che allevano e detengono a titolo professionale altri animali selvatici.

Titolo prima dell'articolo 101

Il titolo divisorio viene adeguato conformemente ai nuovi contenuti della sezione e in tal senso generalizzato.

Articolo 101

L'articolo 101 descrive in quali casi è necessaria un'autorizzazione cantonale. A questo proposito si tratta soprattutto di quelle attività che finora erano soltanto soggette all'obbligo di notifica.

È soggetta all'obbligo di autorizzazione altresì la consegna di un numero maggiore di animali all'anno, che tuttavia non soddisfa ancora i criteri previsti per il commercio.

D'ora in poi la cura a titolo professionale effettuata sugli unghioni dei bovini e sugli zoccoli dei cavalli dovrebbe essere soggetta ad autorizzazione. La base legale di questo nuovo obbligo di autorizzazione sarà il completamento dell'articolo 7 capoverso 1 LPAn, deciso nel quadro della revisione dell'OPAn del 15 giugno 2012 (FF 2012 5251), secondo cui il Consiglio federale può assoggettare determinati trattamenti di cura su animali all'obbligo di annuncio o di autorizzazione. Inoltre, con l'integrazione dell'articolo 6 capoverso 3 stabilita, l'autorizzazione può essere fatta

dipendere da una formazione specifica. Queste misure permettono di garantire l'esecuzione professionale di tali lavori e di ridurre il rischio di ferimenti degli animali (si veda il messaggio del Consiglio federale del 7 settembre 2011 concernente la modifica della legge federale sulla protezione degli animali, FF 2011 6307). L'obbligo di autorizzazione consente alle autorità cantonali di esecuzione di avere un migliore controllo. L'esecuzione a titolo professionale della cura degli unghioni dei bovini e degli zoccoli dei cavalli da parte di persone senza una formazione specialistica professionale deve poter essere controllata dalle autorità di esecuzione per motivi inerenti alla protezione degli animali. Chiunque effettua tali prestazioni e ha conseguito una formazione specialistica professionale per svolgere questa attività non dovrebbe essere soggetto all'obbligo di autorizzazione.

Articoli 101a e 101b

Per i nuovi obblighi di autorizzazione secondo l'articolo 101 occorre stabilire le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione e le disposizioni generali inerenti a tale autorizzazione. Le rispettive disposizioni vengono inserite in entrambi gli articoli, per analogia, conformemente alle altre disposizioni relative alle autorizzazioni previste nell'OPAn.

Articolo 102

L'attuale articolo 102 capoverso 1 prevede per la persona responsabile nelle pensioni o nei rifugi per animali nonché per l'allevamento o la detenzione professionale di animali da compagnia e di cani da lavoro il requisito di una formazione di guardiano di animali. L'OPAn attribuisce un'importanza notevole alla formazione per i detentori di animali. Di conseguenza occorre richiedere anche conoscenze appropriate per altre forme di accudimento professionale degli animali. Per questo motivo il capoverso 1 deve essere completato adeguatamente.

Il capoverso 2 definisce, oltre al numero degli animali accuditi o consegnati, quando è sufficiente una formazione specialistica non legata a una professione.

D'ora in poi, al capoverso 3, viene richiesto, per motivi di proporzionalità, un attestato di competenza per le pensioni o i rifugi di piccole dimensioni con al massimo 5 posti e per l'accudimento di 5 animali al massimo.

Siccome l'OPAn dedica un capitolo a parte agli animali selvatici, per l'allevamento e la detenzione a titolo professionale di animali selvatici il capoverso 4 rinvia al rispettivo disciplinamento di cui all'articolo 85.

Il capoverso 5 disciplina i requisiti per le persone che effettuano a titolo professionale la cura degli unghioni dei bovini o degli zoccoli dei cavalli secondo l'articolo 101 capoverso 1 lettera e (si vedano le spiegazioni relative all'art. 101 cpv. 1 lett. e il messaggio del Consiglio federale del 7 settembre 2011 concernente la modifica della legge federale sulla protezione degli animali, FF 2011 6307).

Articolo 103 lettere b ed e

La lettera b concerne soltanto la versione francese. Nella lettera e, analogamente all'articolo 97, occorre inserire il rinvio all'articolo 197.

Articolo 104 capoverso 3

Concerne solo il testo francese.

Articolo 105 capoverso 1 lettera d

Nell'articolo 105 capoverso 1 lettera d viene attualmente utilizzato il termine "lede". Tuttavia si dovrebbe utilizzare – come nella definizione della nozione di dignità nell'articolo 3 lettera a LPAn – il verbo "pregiudica" (analogamente alla versione francese e italiana in vigore dell'art. 105 cpv. 1 lett. d).

Articolo 109

Secondo la disposizione in vigore finora, i commercianti di animali non possono cedere animali alle detenzioni professionali di cui all'articolo 90 poiché esse non sono menzionate esplicitamente all'articolo 109. Ciò non è motivabile né ha un senso. La nuova formulazione rinuncia a menzionare esplicitamente gli articoli applicabili e stabilisce unicamente che le persone in questione necessitano di un'autorizzazione equivalente valida.

Articolo 111

Mediante il rinvio all'articolo 13 della LPAn si rimanda alla base legale dell'obbligo di autorizzazione (l'art. 104 dell'ordinanza disciplina la presentazione della richiesta). Inoltre la disposizione viene completata nel senso che anche chi è titolare di un'autorizzazione per la detenzione di animali selvatici non deve più essere informato adeguatamente. La rispettiva formazione è già garantita tramite i requisiti menzionati al capitolo 4 (animali selvatici).

Articolo 114 capoverso 2 lettera e

Concerne solo il testo francese.

Articolo 115 capoverso 1 lettera b e capoverso 2

Capoverso 1

L'attuale formulazione dell'articolo 115 esclude in generale i guardiani di animali dalla funzione di direttore di un centro di detenzione di animali da laboratorio se si tengono animali geneticamente modificati. Tuttavia è oggettivamente più corretta una limitazione di questa esclusione a linee o ceppi con mutazioni patologiche. Infatti numerosi animali geneticamente modificati non hanno alcuna mutazione patologica ed è quindi più facile tenerli: per questo motivo è sufficiente la formazione di guardiano di animali per dirigere adeguatamente un centro di detenzione di animali da laboratorio.

Capoverso 2

In questo caso non si tratta di un corso di perfezionamento, ma in generale di corsi di formazione che possono essere ordinati dalle autorità cantonali competenti. La

nozione deve essere intesa in senso lato e in modo generale. Adeguamento della nomenclatura al capitolo 9 (cfr. spiegazioni relative al capitolo 9).

Articolo 117 capoverso 3

Nell'allegato 3 sono disciplinate soltanto le specie animali che sono tenute più di frequente a scopo sperimentale. L'aggiunta stabilisce che per tutte le altre specie animali valgono i requisiti per gli animali domestici (allegato 1) o per gli animali selvatici (allegato 2).

Articolo 122 capoverso 2

Concerne solo il testo francese e il testo italiano. Adattamento redazionale all'art. 2, cpv. 3, let. t.

Articolo 128 capoverso 2

Concerne solo il testo francese.

Articolo 129 capoverso 1, articolo 130 rubrica, articolo 141 capoverso 1 e articolo 145 capoverso 2

Concerne solo il testo francese.

Articolo 130 lettera d

Concerne solo il testo francese.

Articolo 132 capoverso 1

Concerne solo il testo francese.

Articolo 135 capoverso 9

Questa modifica permette all'UFV di disporre della base legale per prevedere eccezioni al principio secondo cui nei locali nei quali vengono uccisi animali o in cui essi soffrono di dolori, ecc. provocati da interventi o altre misure non possono essere tenuti altri animali.

Si tratta di un adeguamento reso necessario da una contraddizione esistente tra l'articolo 135 capoverso 9 e l'articolo 6 dell'ordinanza dell'UFV del 12 aprile 2010 concernente la detenzione di animali da laboratorio, la produzione di animali geneticamente modificati e i metodi utilizzati nella sperimentazione animale (Ordinanza sulla sperimentazione animale: RS 455.163). Tale contraddizione tra i due articoli viene eliminata grazie alla nuova possibilità per l'UFV di menzionare eccezioni in merito.

Articolo 137 capoverso 4 lettera b

Concerne solo il testo francese.

Articolo 138 capoverso 2

L'articolo 9 LIG vieta la procreazione di animali geneticamente modificati a scopi diversi dalla ricerca, dalla terapia e dalla diagnostica sull'uomo e sull'animale. Secondo l'articolo 138 capoverso 2 OPAn la produzione di animali geneticamente modificati non è ammessa – nemmeno a scopi di ricerca – se gli animali sono destinati a essere utilizzati nei modi seguenti: a. come animali da compagnia, per il tempo libero o le competizioni sportive; b. come animali da lavoro, se l'aumento del rendimento serve unicamente a scopi economici; c. come animali da reddito per la produzione di generi alimentari o di merci, se si tratta unicamente della produzione di beni di lusso. In questo caso l'OPAn va oltre l'articolo 9 LIG e lo contraddice. Tuttavia la LIG ha la precedenza rispetto all'OPAn, per cui il contraddittorio articolo 138 capoverso 2 OPAn deve essere stralciato. Occorre piuttosto che un rinvio generale all'articolo 9 LIG stabilisca un collegamento con questo atto normativo applicabile ulteriormente in questo ambito (esperimenti su animali per la produzione di animali geneticamente modificati) e che esso consenta di limitare adeguatamente gli scopi degli esperimenti. Non si tratta quindi di una modifica materiale: il rinvio è di carattere puramente dichiarativo.

Articolo 139 capoverso 1

Concerne solo il testo francese.

Articolo 142 capoverso 1 lettera b

La dignità dell'animale (art. 17 LPAn) deve essere rispettata nel quadro della procedura di autorizzazione per la produzione di animali geneticamente modificati con metodi riconosciuti. Occorre chiarire che anche l'autorizzazione semplificata può essere rilasciata soltanto se la dignità dell'animale viene rispettata. In questo caso si tratta di un rinvio di carattere dichiarativo all'articolo 17 LPAn.

Articolo 143 capoverso 3

Concerne solo il testo italiano. D'ora in poi nel testo italiano il termine *redatti* sostituirà il termine *allestiti*.

Articolo 145 capoverso 1

Concerne solo il testo francese.

Articolo 145 capoverso 2

Per l'attuazione dell'articolo 20a LPAn (informazione al pubblico) introdotto di recente nell'ambito della revisione della LPAn del 15 giugno 2012 (FF 2012 5251), vengono integrati gli obblighi di notifica da parte dei capisettore ai sensi dell'art. 20 cpv. 3 LPAn.

Se si conclude un singolo esperimento o una serie di esperimenti sugli animali, la notifica di conclusione deve essere accompagnata da un rapporto atto alla pubblicazione riportante i dati ai sensi dell'articolo 20a cpv. 2 LPAn.

In tale documento i capisettore devono comunicare, in sintesi e in forma scientifica, il titolo e i dati relativi al tema o agli obiettivi dell'esperimento (art. 20a cpv. 1 lett. a e b LPAn) nonché il relativo settore (art. 20a cpv. 1 lett. a LPAn).

Nella pratica, gran parte delle informazioni da presentare è già fornita congiuntamente alla domanda di autorizzazione e alla notifica di conclusione. I requisiti in dettaglio sono disciplinati dall'Ordinanza sulla sperimentazione animale e sono espressi anche nel formulario. Inoltre gli obiettivi della sperimentazione sono prestabiliti ai sensi della Convenzione europea del 18 marzo 1986⁵ sulla protezione degli animali vertebrati usati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici. Fanno parte degli obiettivi di sperimentazione consentiti esperimenti scientifici e medici nel campo della ricerca fondamentale, la scoperta, lo sviluppo e il controllo qualitativo di prodotti o apparecchi della medicina umana o veterinaria, la diagnostica di malattie, la protezione di esseri umani, animali e ambiente mediante test sulla non nocività o sulla tossicità nonché la formazione.

Articolo 145 capoverso 4

La proposta della commissione cantonale per gli esperimenti sugli animali in merito alle decisioni concernenti linee di animali con mutazioni patologiche (art. 127 cpv. 2 OPAn) e autorizzazioni per esperimenti su animali (art. 139 cpv. 4 OPAn) spesso non è menzionata attualmente nella decisione. Per la tutela del diritto di ricorso (art. 25 cpv. 2 LPAn), tuttavia, l'UFV necessita di indicazioni allo scopo di sapere se la domanda è stata presentata alla commissione e se l'autorità cantonale ha seguito la proposta della commissione o con quale motivazione essa si è distanziata da tale proposta.

A questo scopo, d'ora in poi, occorre fornire all'UFV anche la proposta della commissione oltre alla domanda corrispondente.

I Cantoni devono trasmettere costantemente all'UFV i rapporti sugli esperimenti sugli animali ai sensi dell'articolo 145 cpv. 2 lett. a in modo da consentire anche una pubblicazione costante.

Articolo 149 capoverso 3

Adeguamento della terminologia (cfr. spiegazioni relative al capitolo 9).

Articolo 152 capoverso 1 lettera e

Allo scopo di completare l'obbligo di documentazione e di comunicazione, previsto finora all'articolo 152 per gli autisti, in particolare annotando per iscritto le lesioni subite dagli animali durante il trasporto, d'ora in poi alla lettera e è menzionato l'obbligo di annotare per iscritto la durata del trasporto. Per tempo di trasporto si intende, da un lato, il tempo di guida secondo la legislazione in materia di circolazione stradale. Dall'altro, per tempo di trasporto si intende anche il tempo in cui i mezzi di trasporto, durante un'interruzione del viaggio, servono agli animali come luogo di ricovero e, nel caso degli animali da reddito agricolo, durante le soste superiori a quattro ore, nella misura in cui le esigenze previste all'articolo 165 capoverso 2 non possono essere rispettate.

⁵ RS 0.457

Affinché sia possibile verificare la durata massima di sei ore prevista per il trasporto, stabilita all'articolo 15 LPA, nel luogo di destinazione degli animali, è importante disporre della documentazione del tempo impiegato per il trasporto, in particolare in caso di trasporti effettuati in diverse tappe o da parecchi autisti. Il trasportatore dell'ultima tappa non può sapere da quanto tempo i singoli animali erano già in viaggio prima di essere caricati sul suo veicolo. Tuttavia egli è responsabile nel caso in cui la durata massima di sei ore del trasporto viene superata. Una verifica ricostruibile in qualsiasi momento della durata complessiva del trasporto è possibile soltanto se la durata delle singole tappe del viaggio è stata annotata per iscritto.

Articolo 152a

Questa disposizione disciplina in quali casi il calcolo della durata del trasporto inizia di nuovo (cfr. spiegazioni relative all'art. 152).

Articolo 159 capoversi 1 e 1^{bis}

L'articolo 159 capoverso 1 viene completato nel senso che, per il carico e lo scarico di animali da reddito e di cavalli, non è necessaria una rampa se il gradino che gli animali devono superare non è più alto di 25 cm. In tal modo si tiene conto dello sviluppo dei veicoli per il trasporto di animali, dotati di un ponte di carico abbassabile, o dei veicoli costruiti bassi per trasportare i cavalli. Se il gradino misura meno di 25 cm e se quindi non si utilizza una rampa, gli animali devono poterlo superare camminando girati in avanti al momento del carico e dello scarico.

Articolo 160 capoversi 1 e 7

Capoverso 1

D'ora in poi per legare i cavalli è vietato utilizzare, oltre alle cavezze di corda, anche le cavezze annodate e le briglie. Si tratta di un adeguamento necessario, poiché questi metodi in determinate circostanze possono anche provocare dolori agli animali.

Le cavezze annodate, molto diffuse, e le briglie permettono di controllare facilmente i cavalli a causa della pressione esercitata su alcuni punti sensibili della testa (nervi, muso). Durante il trasporto ciò può d'altronde provocare inutili dolori, soprattutto in caso di perdita dell'equilibrio da parte dell'animale.

Capoverso 7

Per il trasporto di rane è praticamente impossibile evitare che esse si ammassino e quindi si trovino ammucchiate l'una sull'altra. Durante il controllo delle partite d'importazione l'ulteriore trasporto dovrebbe essere bloccato al posto d'ispezione frontaliero e si dovrebbe predisporre il trasferimento delle rane. In parecchi casi la soluzione più rispettosa degli animali consiste nell'effettuare immediatamente il trasporto nel luogo di destinazione e nello scaricarli senza indugio facendoli uscire dalle casse usate per il trasporto. Per questo motivo occorre formulare in modo più flessibile la disposizione prevista all'articolo 160 capoverso 7.

Articolo 164

D'ora in poi viene menzionata un'eccezione supplementare, secondo la quale non è necessario coprire con una lettiera il pavimento dei mezzi di trasporto dei cavalli: ciò è dovuto al fatto che molti cavalli hanno una reazione allergica alla polvere nella lettiera. Durante il trasporto i cavalli non urinano e non si coricano durante le pause di riposo.

Articolo 165 capoversi 2 e 3

Capoverso 2

Questa disposizione si limita unicamente agli animali da reddito agricolo. Il soggiorno nel veicolo da trasporto diventa importante soprattutto durante i tragitti piuttosto lunghi verso il macello o in caso di trasporti collettivi nei luoghi in cui gli animali provenienti da diverse aziende vengono trasbordati da un veicolo più piccolo a un veicolo più grande. Se i requisiti vengono rispettati, il soggiorno nel mezzo di trasporto è sostenibile.

Capoverso 3

Dalle situazioni menzionate al capoverso 2 occorre distinguere le situazioni in cui gli animali sono ricoverati temporaneamente nel mezzo di trasporto. Ciò riguarda soprattutto i cani e i cavalli in occasione di impieghi di servizio (servizio di difesa, servizio di sicurezza per i cani), di manifestazioni sportive (sport equestri, sport cinofili – da diverse ore fino a 2 giorni) o esposizioni (soprattutto per i cani: da un giorno a diversi giorni). A tale scopo l'UFV deve poter emanare prescrizioni tecniche adeguate.

Articolo 177a

L'articolo 177 disciplina la responsabilità delle aziende di macellazione. Ai sensi del capoverso 1 devono essere redatte istruzioni di lavoro per le attività importanti concernenti gli animali. Lo stordimento e il dissanguamento possono causare agli animali dolore, paura o altre forme di sofferenza pur disponendo delle migliori condizioni tecniche. L'ambiente insolito e le attività relative all'uccisione sono fonte di stress. Le aziende di macellazione devono garantire che chiunque partecipi al processo dell'uccisione di animali conosca le misure necessarie per escludere ogni sofferenza evitabile agli animali durante la macellazione. Nelle istruzioni di lavoro sono definiti i procedimenti collaudati e i metodi sperimentati ai sensi dell'OPAn. Chiunque si occupi dell'accudimento o dell'uccisione degli animali deve conoscerle.

Il benessere degli animali dipende essenzialmente dal modo in cui si svolgono tali attività concretamente; si ottengono i risultati attendibili soltanto se le aziende sviluppano strumenti per valutare l'effetto dello stordimento. Pertanto, le istruzioni di lavoro devono definire disposizioni mirate per le tappe importanti del processo, competenze, modalità di procedimento, criteri misurabili, nonché procedure per il controllo e la registrazione. Le istruzioni consentono il controllo del benessere degli animali durante lo stordimento e l'uccisione. Il gestore dell'impianto di macellazione è responsabile dell'osservanza delle istruzioni di lavoro e, su richiesta, mette tali istruzioni a disposizione degli organi esecutivi (cpv. 2).

Il capoverso 3 stabilisce che ogni grossa azienda deve dotarsi di una persona responsabile dell'osservanza delle disposizioni sulla protezione degli animali (incaricato della protezione degli animali). Per poter realmente esercitare tale funzione, l'incaricato dovrebbe sottostare, se possibile, direttamente alla direzione

dell'azienda. Nelle piccole aziende di macellazione la competenza è della direzione dell'azienda.

Articolo 178 capoverso 2 lettere c e d

L'articolo 178 disciplina l'obbligo di stordimento in caso di uccisione di animali vertebrati in occasione della macellazione. Per motivi di igiene delle derrate alimentari si può produrre soltanto carne di animali dissanguati. Dapprima gli animali devono essere storditi, prima che un vaso sanguigno principale venga quindi reciso per fare uscire il sangue. Ciò provoca la morte soltanto dopo alcuni minuti. Lo stordimento precedente permette di garantire che l'animale in questo intervallo di tempo non soffra.

Il capoverso 2 prevede alcune eccezioni all'obbligo di stordimento. Un ulteriore stordimento non è necessario se il metodo di uccisione provoca immediatamente una perdita di coscienza (stato di insensibilità e di incoscienza) (lett. c).

Per la macellazione delle rane non sono disponibili metodi di stordimento adeguati. La refrigerazione provoca unicamente una rigidità dovuta al freddo senza che vi sia la prova che si verifica una perdita di coscienza. Per questo motivo la lettera d prevede che non si debba effettuare lo stordimento se le rane sono decapitate in stato di refrigerazione (metodo di uccisione rapida) e se le loro teste vengono distrutte subito dopo.

Capitolo 9: Formazione, perfezionamento e aggiornamento in materia di detenzione di animali

La distinzione tra i diversi percorsi di formazione e i vari tipi di formazione non è sempre semplice. Per questo motivo occorre quindi spiegare ancora una volta i tre tipi di formazione:

- a) La **formazione**: formazione generale o formazione di base, che dà accesso all'esercizio di una professione o di un'attività.
- b) Il **perfezionamento**: consente di approfondire le competenze e permette di acquisire una specializzazione nell'ambito scelto.
- c) L'**aggiornamento**: garantisce l'attualizzazione costante delle conoscenze e delle competenze professionali.

Il genere di formazione supplementare nel campo d'applicazione della legislazione sulla protezione degli animali dipende dal tipo di formazione di base richiesto per l'esercizio di una professione o di una determinata attività; le diverse possibilità sono disciplinate nell'OPAn.

Non è possibile affermare in generale che esiste una determinata successione tra i differenti tipi di formazione. Ciò significa che non si passa necessariamente da uno stadio della formazione al prossimo, come ad esempio formazione – perfezionamento - aggiornamento: la sequenza dipende sempre dal rispettivo ambito.

Tuttavia il perfezionamento può seguire soltanto una formazione di base, mentre un aggiornamento può essere preceduto da tutti i tipi di formazione.

Articolo 190 capoverso 1 lettere b e d nonché capoverso 4

Capoverso 1 lettera b: i direttori dei centri di detenzione di animali da laboratorio devono anche essere soggetti all'obbligo di aggiornamento, come è già prescritto per i responsabili d'esperimento e le persone che eseguono gli esperimenti.

Capoverso 1 lettera d: il personale che accudisce gli animali impiegato nel commercio specializzato di animali deve essere soggetto all'obbligo di aggiornamento come i guardiani di animali impiegati nel commercio specializzato di animali.

Capoverso 4: concerne solo il testo francese.

Articolo 191 rubrica e capoversi 1 e 3

In questo caso si tratta di corsi di formazione supplementari in senso lato e non di perfezionamento o di aggiornamento ai sensi della presente ordinanza. La persona in questione ha già la competenza di tenere animali, ma le autorità constatano che vi sono problemi e che quindi occorre seguire un corso di formazione supplementare. Per questo motivo viene utilizzata a tale scopo la nozione di formazione in senso generale.

Articolo 192 capoverso 1 lettere b e c

Concerne solo il testo francese.

Articolo 196 lettera b

Concerne solo il testo francese.

Articolo 199 capoverso 1

Non si rinvia più alle disposizioni generali previste all'articolo 192, ma alle rispettive disposizioni specifiche. Inoltre per la pubblicazione, conformemente ai rinvii, non viene menzionato soltanto il riconoscimento delle formazioni, ma anche dei perfezionamenti.

Articolo 200 capoversi 1, 4 e 5

Secondo l'articolo 103 lettera b, per gli impiegati del commercio al dettaglio con indirizzo Commercio specializzato di animali è necessario un perfezionamento per l'accudimento degli animali in caso di commercio o pubblicità. Questo perfezionamento è disciplinato nel capitolo 5 dell'ordinanza sulle formazioni del DFE. Erroneamente, tuttavia, l'articolo 200 capoverso 1 – contrariamente all'articolo 199 – prevede soltanto la formazione specialistica non legata a una professione e l'attestato di competenza. La presente aggiunta permette di adeguare l'articolo 200 capoverso 1 all'articolo 199 capoverso 1.

Il capoverso 4 chiarisce che un riconoscimento dell'UFV può essere revocato se la formazione offerta effettivamente non è conforme alla documentazione che è stata presentata per il riconoscimento o se le disposizioni dell'OPAn non possono essere rispettate in altro modo. Attualmente manca una base legale esplicita per la revoca del riconoscimento.

Il capoverso 5 si riferisce ai casi in cui le persone che offrono formazioni non dispongono personalmente di un riconoscimento della formazione o del perfezionamento da parte dell'UFV, ma che effettuano tali formazioni o perfezionamenti basandosi su un riconoscimento del programma del corso del centro di formazione. Analogamente vengono registrate le persone che offrono formazioni o perfezionamenti sebbene non dispongano di un riconoscimento oppure se tale riconoscimento è stato loro revocato. Anche in questo caso è necessaria una base legale allo scopo di vietare il rilascio di attestazioni di partecipazione a una formazione.

Senza la possibilità di revocare i riconoscimenti e di vietare il rilascio di attestazioni di partecipazione a una formazione o a un perfezionamento non è possibile imporre effettivamente l'obbligo di riconoscimento dei corsi di formazione e di perfezionamento.

Articolo 202 capoverso 1

In linea di massima l'OPAn prevede una formazione professionale conclusa per le persone che trattano con gli animali nell'ambito della loro attività commerciale. Secondo la vecchia ordinanza (prima della revisione del 2008) sulla protezione degli animali era possibile conseguire il diploma di guardiano di animali nell'ambito del commercio specializzato di animali. Nell'attuale OPAn la qualifica di impiegato di commercio al dettaglio con indirizzo Commercio specializzato di animali è integrata da un perfezionamento che però finora poteva essere concluso senza esame. Allo scopo di garantire la qualità del perfezionamento in questo ambito, d'ora in poi viene prescritto di concludere con un esame anche il perfezionamento degli impiegati del commercio al dettaglio con indirizzo Commercio specializzato di animali.

Articolo 204a

D'ora in poi viene introdotto l'obbligo di notifica per le persone che effettuano formazioni di cui all'articolo 192 capoverso 1 lettere b e c. Queste disposizioni agevolano l'esecuzione della legislazione in materia di protezione degli animali. Ciò permette alle autorità cantonali di esecuzione di venire a conoscenza delle offerte di formazione disponibili e di avere la possibilità di effettuare controlli in caso di necessità.

Articolo 206 capoverso 1

La limitazione *secondo l'articolo 198 capoverso 2* della prescrizione riguarda unicamente il periodo di pratica per conseguire un attestato di competenza. Effettivamente l'ordinanza sulle formazioni del DFE prevede inoltre periodi di pratica nell'ambito delle altre formazioni e degli altri perfezionamenti riconosciuti. Mediante la nuova formulazione anche questi periodi di pratica sono assoggettati ai requisiti di cui all'articolo 206 OPAn. Inoltre la disposizione viene completata nel senso che la persona responsabile dell'azienda in cui si svolgono periodi di pratica deve disporre personalmente della qualifica necessaria.

Capitolo 9a: Infrazioni

Articolo 206a

La revisione della LPAn del 15 giugno 2012 (FF 2012 5251) ha permesso di modificare la norma penale in bianco finora in vigore. Occorre infatti evitare tali norme poiché violano l'imperativo della determinatezza. D'ora in poi viene punito chiunque, intenzionalmente o per negligenza, viola una prescrizione d'esecuzione la cui inosservanza è stata dichiarata punibile (art. 28 cpv. 3 LPAn). L'articolo 212c OPAn rappresenta la rispettiva prescrizione d'esecuzione e prevede le sanzioni penali che non sono subordinabili alle norme penali contenute nella LPAn (art. 28 cpv. 1 LPAn).

Articolo 209 capoverso 4 e capoverso 4^{bis}

A causa del nuovo obbligo di notifica di cui all'articolo 204a e delle nuove autorizzazioni di cui all'articolo 101, le indicazioni che vengono inserite nei modelli di formulari che l'UFV deve elaborare sono completate adeguatamente (cura degli unghioni dei bovini e degli zoccoli dei cavalli, offerta di formazioni).

Articolo 212a

In relazione al divieto di tenere animali di cui all'articolo 23 LPAn, nella pratica si è posta spesso la domanda per sapere quale Cantone è competente quando gli animali non sono tenuti nel Cantone di domicilio del detentore di animali, ma in un altro Cantone.

La LPAn non prevede alcun disciplinamento a tale proposito.

Non esistono nemmeno altre prescrizioni che permetterebbero di concludere in modo univoco, ad esempio, in merito alla competenza esclusiva del Cantone di domicilio del detentore di animali nel decidere un divieto di tenere animali.

Per questo motivo occorre precisare nell'articolo 212a che è competente sia l'autorità del Cantone di domicilio sia l'autorità del Cantone sul cui territorio si sono verificate le infrazioni o è stata constatata l'incapacità di tenere animali.

In tal modo, per fare un esempio, l'autorità del Cantone di domicilio o l'autorità del Cantone sul cui territorio si trova la stalla può pronunciare un divieto di tenere animali qualora un detentore di animali da reddito tenga in una stalla i suoi animali nel Cantone limitrofo e se esistono motivi a favore di un divieto di tenere animali. Occorre partire dal presupposto che le autorità coinvolte si mettano d'accordo sulla procedura da seguire. Un divieto pronunciato è quindi valido in tutta la Svizzera (art. 23 cpv. 2 LPAn).

Articolo 214

Diverse specie di animali selvatici, come pesci, cervi, struzzi o quaglie, sono utilizzate per la produzione di derrate alimentari. Per questo motivo, in tali aziende, il controllo deve soddisfare gli stessi requisiti di quelli previsti per il controllo delle aziende agricole detentrici di animali. Soltanto in questo modo è possibile rispettare le prescrizioni della legislazione in materia di derrate alimentari. Secondo l'articolo 214 capoverso 2, quindi, per le aziende che tengono animali selvatici destinati alla produzione di derrate alimentari sono applicabili le prescrizioni di controllo previste per le aziende agricole detentrici di animali di cui all'articolo 213.

Articolo 222 capoverso 4

Mediante l'aggiunta „*per tale cane*“ la disposizione viene limitata unicamente al cane che la persona in questione deteneva già il 1° settembre 2008. Nella versione francese, inoltre, la nozione di “attestato di competenza” viene adeguata conformemente all'articolo 192 capoverso 1 lettera c.

Articolo 225a

Questo articolo prevede le disposizioni transitorie relative alla presente modifica dell'OPAn.

Per stabilire i periodi transitori si presuppone un'entrata in vigore delle disposizioni modificate a partire dal 1° gennaio 2014.

Capoverso 1

I nuovi requisiti riguardanti la detenzione di struzzi comuni (allegato 2 tabella 2) devono essere soddisfatti dalle detenzioni di animali autorizzate secondo il diritto previgente fino al 1° gennaio 2024.

Capoverso 2

Le aree d'uscita dotate di recinti elettrici devono essere conformi ai nuovi requisiti a partire dal 1° gennaio 2015.

Capoverso 3

Le persone notificate secondo il diritto previgente devono disporre di un'autorizzazione equivalente fino al 1° gennaio 2017. Questo disciplinamento dovrebbe preservare le autorità cantonali dal rischio di essere sommerse dalle domande delle persone notificate finora. In tal modo esse possono creare le strutture di esecuzione necessarie all'istituzione della procedura di autorizzazione. Il numero delle nuove domande resterà invece entro certi limiti.

Capoverso 4

I nuovi requisiti per la formazione del personale che accudisce gli animali nelle pensioni o nei rifugi, in caso di altre forme di accudimento professionale di animali, per la consegna di un numero di animali maggiore di quello stabilito all'articolo 101 capoverso 1 lettera c nonché per la cura degli unghioni dei bovini e degli zoccoli dei cavalli a titolo professionale devono essere soddisfatti fino al 1° gennaio 2017.

Capoverso 5

La disposizione transitoria in vigore non ha ancora potuto essere attuata nella pratica. Si è stabilito che d'ora in poi il 1° settembre 2010 sarà considerato quale giorno di riferimento: per i ripiani dei veicoli per il trasporto di animali che erano in circolazione il 1° settembre 2010 viene concesso, d'ora in poi, un periodo transitorio di 10 anni. I ripiani di tali veicoli che sono stati messi in circolazione per la prima volta dopo il 1° settembre 2010 devono essere costruiti conformemente alla legislazione sulla protezione degli animali in vigore. A partire dal 1° settembre 2020 tutti i compartimenti dei veicoli per il trasporto devono essere conformi alle altezze minime previste per il trasporto della rispettiva specie animale secondo la legislazione sulla protezione degli animali in vigore. Eventualmente è possibile utilizzare tali ripiani per il trasporto di un'altra specie animale nella misura in cui le altezze minime previste

per questa specie animale vengono rispettate. In caso diverso tali ripiani non possono più essere utilizzati per i trasporti di animali.

Articolo 225b

Nell'esecuzione l'attuale soluzione prevista per l'impiego dell'ardiglione comporta problemi, causa insicurezza e viene affrontata in modi differenti a livello cantonale. Ciò rappresenta un problema in particolare anche per la pesca sui laghi confinanti con diversi Cantoni.

Inoltre l'impiego dell'ardiglione in generale è disciplinato dall'OPAn e le relative eccezioni sono definite nell'ordinanza del 24 novembre 1993 concernente la legge federale sulla pesca (OLFP, RS 923.01). Ciò contribuisce anche ad aumentare i problemi a livello di attuazione. Inoltre queste cosiddette disposizioni derogatorie riguardano una grande parte della pesca, per cui si pone anche la questione della creazione di tali prescrizioni.

Allo scopo di permettere un'applicazione uniforme dell'articolo 5b capoverso 4 OLFP e di risolvere i problemi menzionati in precedenza, l'UFAM deve definire l'impiego di lenze con ardiglione in acque normalmente ferme.

Note esplicative: allegati

Allegato 1

Tabella 1

All'osservazione 3 sulla tabella 1 il termine *lattifere* è sostituito da *vacche*. In questo caso si tratta di un adeguamento puramente redazionale.

L'obiettivo della nuova osservazione 13 consiste nel garantire la sicurezza giuridica in merito alla larghezza dei box per le vacche e le primipare in gestazione avanzata con un'altezza al garrese di 135 ± 5 cm nelle stalle già esistenti il 1° settembre 2008. Nelle stalle già esistenti il 1° settembre 2008 è ammessa una tolleranza di 1 cm per gli archetti pieghevoli non fissati posteriormente.

Nella vecchia OPAn vi era, all'allegato 1 nella tabella 11 (bovini), la nota a piè di pagina e) "Una tolleranza di 1 cm è autorizzata nel caso di archetti che non sono sostenuti dietro. Spazio libero sotto il battifianco: 40 cm." Una nota a piè di pagina corrispondente manca nell'attuale OPAn all'allegato 1, tabella 1 (bovini). Essa deve quindi essere inserita di nuovo allo stesso posto conformemente alla tabella precedente.

Tabella 3

D'ora in poi, secondo l'osservazione 7, si tiene conto del fatto che i giovani verri di 110-160 kg talvolta sono già tenuti da soli e che per essi non valgono ancora i requisiti relativi alla superficie previsti per i verri adulti.

Tabella 6

Questa modifica corregge un errore, nel senso alla cifra 11 viene stralciata l'aggiunta *per animale*. Mediante la modifica della cifra 12 e inserendo la nuova cifra 13 si dovrebbe tenere conto del fatto che nella pratica gli effettivi di animali aumentano di numero.

Tabella 7

Completando la cifra 13 si crea maggiore chiarezza nella pratica. Infatti, sebbene alla cifra 11 sia menzionato il box singolo, spesso non era chiaro se fosse possibile far valere le misure della stalla di gruppo con diversi spazi per un box con possibilità di uscita.

Tabella 8

Siccome per gli animali giovani le misure minime sono state interpretate in modo differente, è necessaria una rielaborazione di questa parte della tabella 8. D'ora in poi sono previste dimensioni minime dei parchi per gli animali giovani di coniglie madri che pesano fino a 2,3 kg e di coniglie madri di peso superiore a 2,3 kg. In generale esistono, per tutti gli animali giovani, superfici minime per ogni animale giovane fino a 1,5 kg e a partire da 1,5 kg di peso corporeo nonché superfici minime per animali giovani tenuti in gruppo fino a 40 e più animali. Queste modifiche permettono di tenere, ad esempio, animali giovani di coniglie madri della categoria di peso da 3,5 a 5,5 kg in parchi della categoria di peso da 2,3 a 3,5 kg (con 50 cm di altezza minima).

Tabella 9-1

Questa modifica consente di eliminare un errore nella versione francese, poiché finora a tale proposito mancava la limitazione all'ambito della sperimentazione animale. L'osservazione 7 della tabella 9-1 viene completata in modo tale da renderla valida soltanto per la detenzione di pollame in caso di sperimentazione animale. In questo modo viene evidenziato anche nella versione francese che le gabbie sono vietate, tranne nei casi che rientrano nell'ambito della sperimentazione animale, autorizzati eccezionalmente in conformità dei criteri menzionati nell'osservazione 7. Nel testo tedesco viene definita l'unità di detenzione minima in caso di sperimentazione animale. Nella versione francese manca il termine "sperimentazione animale", per cui deve essere completata, poiché l'osservazione prescrive requisiti minimi derogatori in caso di sperimentazione animale (4000 cm² di superficie di base per 2 animali, 80 cm di altezza; 1/3 di settore coperto da lettiera e posatoi sopraelevati).

Tabella 9-3

La rielaborazione della tabella consente di eliminare un errore alla cifra 12 per quanto riguarda le dimensioni disponibili per ogni coppia in più (parco esterno). Inoltre la leggibilità della tabella è stata migliorata, mettendo chiaramente in evidenza che le dimensioni minime dei parchi esterni valgono fino a 8 coppie di piccioni e che soltanto a partire da questo numero occorre calcolare il 75% delle dimensioni del parco interno.

Allegato 2

In tutte le tabelle di questo allegato viene inserita una numerazione delle righe, analogamente agli altri allegati.

Osservazioni preliminari

J: nuova formulazione

I parchi devono essere illuminati con luce naturale, ad eccezione di quelli destinati alle specie che non necessitano di luce naturale a causa del loro modo di vivere prevalentemente sotterraneo o della loro attività esclusivamente notturna.

La luce naturale è di importanza vitale per il metabolismo della vitamina D, del calcio e del fosforo nonché per la salute neuronale (funzione dei neurotrasmettitori), la funzione renale e il benessere. L'assenza di luce naturale può provocare a medio e a lungo termine depressioni e fenomeni di carenza. Per questo motivo, in linea di massima, tutti i vertebrati dovrebbero essere tenuti in luoghi illuminati da luce naturale. Questa prescrizione non è assolutamente applicabile agli animali il cui modo di vivere non è direttamente connesso con la luce naturale, come ad esempio la famiglia delle talpe (*Talpidae*) o la maggior parte delle specie dell'ordine delle civette (*Strigiformes*). Le eccezioni in tal senso sono rappresentate dalle specie attive di giorno e al crepuscolo, come la civetta delle nevi, l'ulula o il gufo di palude.

Tabella 1

La distinzione dei tenrec tra *specie piccole* e *specie grandi* viene sostituita da una suddivisione secondo il peso. Ciò consente di fare chiarezza nell'applicazione e agevola l'esecuzione.

Sia i *daini* nella categoria *cervi di media taglia* che le *renne* nella categoria *cervi di grossa taglia* non necessitano di fango. Per tale motivo queste categorie vengono escluse dal requisito particolare (29).

Requisito particolare' 34

Le femmine degli uistiti partoriscono solitamente gemelli biovulari. Già da 5 a 8 mesi dopo la loro nascita i prossimi piccoli possono essere messi al mondo. A un'età che varia tra 12 e 18 mesi gli animali giovani ancora subadulti raggiungono la maturità sessuale e a partire da tale età non sono più considerati prole adulta accettata, ma singoli animali che vivono individualmente. Al più tardi da tale momento i parchi dovrebbero essere ingranditi in modo adeguato nella misura in cui una convivenza delle diverse generazioni viene tollerata dai genitori di questi animali.

Furetti tenuti come animali da compagnia, nuovo ,requisito particolare' 55

I furetti, che corrono molto volentieri, necessitano di una superficie di movimento possibilmente ampia anche all'interno del loro parco temporaneo. Anche se una superficie rialzata (ripiano) costituisce un arricchimento del parco (*Enrichment*), essa non può andare a scapito della superficie complessiva del parco e del suo volume. L'altezza (distanza) tra il suolo e il soffitto o tra il ripiano e il soffitto deve permettere agli animali di stare in posizione eretta: nel caso dei furetti si tratta di un comportamento che si verifica di frequente. Inoltre la superficie di base e il ripiano devono essere collegati in modo percorribile dagli animali.

Al massimo 1/3 della superficie di base del parco può essere offerto sotto forma di un ripiano rialzato. Questa superficie può modificare il volume minimo soltanto in misura proporzionale. L'altezza interna utilizzabile tra il ripiano e il soffitto deve corrispondere almeno alla semplice lunghezza del corpo (senza coda).

46 (cincillà) e 47 (tamia)

Attualmente le superfici supplementari previste per altri animali vicini al cincillà e al tamia sono erroneamente stabilite come per i piccoli roditori, ma dovrebbero corrispondere a quelle dei porcellini d'India.

Tabella 2

Nella tabella 2 devono essere inseriti i requisiti minimi per la detenzione di quaglie.

Se vengono sistemati nidi, essi devono essere coperti almeno parzialmente ed essere provvisti di lettiera (p. es. pula). La loro altezza minima deve essere di 16 cm e la superficie minima di 20 cm per 20 cm.

La parte di griglia del suolo può raggiungere al massimo il 50 %. Griglie adeguate sono, ad esempio, le stuoie di plastica per pulcini con una larghezza delle maglie di 12 mm per 12 mm per le quaglie giapponesi adulte, rispettivamente di 8 mm per 8 mm per i pulcini. Almeno la metà della superficie disponibile deve essere cosparsa di materiale adatto (p. es. pula, segatura). La lettiera deve essere tenuta asciutta e pulita adottando misure adeguate.

Requisiti minimi previsti per lo struzzo comune:

Gli struzzi sono animali che corrono estremamente volentieri e che quindi hanno bisogno di ampie superfici. Essi necessitano di un accesso permanente a un'area d'uscita. Le raccomandazioni del Consiglio d'Europa (*Recommendation concerning ratites*, 22 ottobre 1997) esigono per 1 animale fino a 3 animali adulti un'area d'uscita (area di pascolo) di 2000 m² e di 200 m² per ogni femmina in più rispettivamente di 800 m² per ogni ulteriore animale maschio. Nelle direttive dell'UFV del 29 marzo 2004 (n. 800.111.16) sono stati previsti per un numero massimo di 3 animali 1600 m² e 200 m² rispettivamente 800 m². I valori stabiliti nella direttiva sono ripresi quali requisiti minimi nell'ordinanza sulla protezione degli animali allo scopo di attuare le raccomandazioni del Consiglio d'Europa.

Requisiti minimi previsti per i nandù:

Per i nandù non è necessario un locale interno chiuso. Una stalla sempre accessibile o un riparo che offre protezione contemporaneamente a tutti gli animali è sufficiente. A partire dal 3° mese di vita occorre accordare agli animali durante tutto l'anno, sia di giorno che di notte, libero accesso a un'uscita o a un'area di pascolo.

Requisiti minimi previsti per i casuarii:

Il parco per i casuarii deve poter essere suddiviso allo scopo di avere la possibilità, in caso di necessità, di separare il gallo dalle galline. La parte separata del parco dovrebbe misurare almeno 100 m². I parchi dei casuarii devono poter essere suddivisi, poiché gli animali al di fuori del periodo di riproduzione non si sopportano e dal momento che si tratta di animali solitari sul territorio a loro disposizione.

Requisiti minimi previsti per gli emù:

L'adeguamento dei requisiti minimi previsti per gli emù dovrebbe permettere di attuare le raccomandazioni del Consiglio d'Europa. Esse prevedono per 1 o 2 animali adulti un'area di pascolo di 500 m². Il parco deve poter essere suddiviso allo scopo di avere la possibilità, in caso di necessità, di separare il gallo dalle galline. La parte separata del parco dovrebbe misurare almeno 100 m². A partire dal 3° mese di vita gli emù devono avere libero accesso a un parco esterno. Nel parco occorre prevedere una possibilità di fare il bagno (nell'acqua) e deve essere disponibile un riparo o un'unità di detenzione in cui trovino posto contemporaneamente tutti gli animali, che rimanga secco e che disponga di una superficie di riposo al riparo dal vento.

Tabella 3 Bacini per mammiferi:

A causa del divieto di importazione dei cetacei deciso nel quadro della revisione della LPAn (entrata in vigore il 1° gennaio 2013), i cetacei (Cetacea) vengono stralciati dalla tabella.

Tabella 5 Rettili:

Osservazione preliminare A: secondo la formula di calcolo riferita alla lunghezza del corpo (LC), l'altezza del terrario, ad esempio per un boide lungo 5 m, dovrebbe essere la seguente: $0,75 \times LC = 3.75$ m.

Da un lato i serpenti più vecchi e quindi più grossi si arrampicano meno o non lo fanno del tutto e, dall'altro, la norma svizzera in materia di edilizia della SIA prescrive un'altezza media dei locali di 2,4 m.

Per questi motivi, d'ora in poi viene inserita l'aggiunta con la limitazione delle altezze massime se l'altezza dei locali non consente un valore superiore. Se quindi l'altezza del parco non corrisponde alla formula prestabilita, occorre in compenso aumentare adeguatamente la superficie.

Ad esempio, nell'OPAn è prevista, per i boidi di grossa taglia e le anaconda, un'altezza del parco di $0,75 \times LC$. Se diversi animali di taglia differente sono tenuti in gruppo, la lunghezza del corpo dell'animale più grande è determinante per il calcolo. Se dal calcolo risulta un valore superiore a 2,4 m, in casi motivati esso può rimanere limitato a 2,4 m, anche se la cubatura non può essere complessivamente ridotta. Se l'altezza non può essere offerta secondo la formula $h = 0,75 \times LC$, occorre aumentare adeguatamente la superficie di base.

Osservazione preliminare B: d'ora in poi anche la qualità della luce viene considerata un'esigenza particolare, poiché esistono bisogni di luce dipendenti dalla specie a seconda dello spazio vitale e del modello di attività.

Osservazione preliminare C: nelle prescrizioni di sicurezza vengono inclusi non soltanto rettili velenosi, ma anche rettili in grado di difendersi, menzionando i rispettivi esempi.

La nomenclatura della tabella 5 viene ordinata in modo più preciso e aggiornata.

La tartarughe (ordine delle *Testudinata*) vengono d'ora in poi suddivise, a seconda dell'habitat e del modo di vivere, in gruppi *terrestri* e *acquatici*.

Per il sottordine dei sauri invece la suddivisione viene effettuata in base a ordini parziali.

Nel caso dei serpenti, per i superordini vengono ora menzionate le sottofamiglie citando di volta in volta, come esempi, i rappresentanti tenuti di frequente in cattività. Inoltre sono stati effettuati alcuni adeguamenti alla denominazione attuale.

Per quanto riguarda i requisiti particolari, le cifre 16) e 17) sono state sostituite dai testi 26) e 27), poiché i requisiti di formazione sono già disciplinati all'articolo 85.

Rettili: 29 e 30 (anolidi): le misure di base dei parchi per i gechi notturni che si arrampicano (cifra 29) e per i gechi notturni terricoli (cifra 30) sono state confuse, mentre le altezze dei parchi sono giuste.

Inoltre la cifra 31 dovrebbe essere completata aggiungendo "e anolidi". Le specie di anolidi sono animali da acquario abbastanza graditi, ma non sono menzionate da nessuna parte nella tabella.

Tabella 6 Lama e alpaca

La superficie minima di 250 m² per l'uscita vale per un gruppo fino a 6 capi. La superficie minima deve essere provvista di un rivestimento solido del suolo secondo l'articolo 57: a causa delle attuali prescrizioni menzionate nella tabella 6, ne risultano però superfici esageratamente vaste se nella tabella rimane l'aggiunta "per animale" (per 6 capi sono già 1500 m², il che non sarebbe autorizzato neanche nella zona agricola secondo la LPT).

Tabella 8

In tutta la tabella 8, comprese le osservazioni sulla tabella 8, il termine *grande* viene sostituito da *lungo*. Ciò consente di fare chiarezza nell'applicazione. Nell'esecuzione, tuttavia, questa modifica non comporta alcun cambiamento.

L'osservazione b) sulla tabella 8 viene adeguata nella versione italiana. D'ora in poi viene utilizzato il termine *parco* invece dell'attuale termine *recinto*. Questo adeguamento puramente linguistico non influisce affatto sull'interpretazione e sull'esecuzione per quanto riguarda la tabella 8.

Osservazione preliminare A

La limitazione del requisito minimo ai pesci ornamentali di oltre 20 cm non è oggettivamente logica e ha dato adito a parecchie richieste di ulteriori informazioni. Per contro occorre esigere espressamente che tutti gli acquari siano allestiti dotandoli di una protezione visiva parziale (p. es. piante acquatiche) e di possibilità di ritirarsi per i pesci. Per questo motivo l'attuale *requisito particolare 1)* viene completato e inserito nell'osservazione preliminare A.

Osservazione preliminare B

L'attuale *requisito particolare 2)* viene inserito nelle osservazioni preliminari sulla tabella 8 come prescrizione di detenzione generalmente valida.

Osservazione preliminare C

La qualità dell'acqua deve essere adeguata alle esigenze dei pesci. Il tenore massimo di nitrato non può superare 200 mg/l.

I valori stabiliti nella direttiva sono ripresi quali requisiti minimi nell'ordinanza sulla protezione degli animali allo scopo di attuare le raccomandazioni del Consiglio d'Europa.

Il tenore di nitrato è un indicatore della qualità dell'acqua e dell'igiene degli acquari in generale. Il tenore massimo consentito per la detenzione e il trasporto di pesci commestibili e da ripopolamento di cui alla tabella 7 è valido come valore limite anche per i pesci da acquario: in caso di superamento di tale valore occorre quindi attendersi effetti negativi sui pesci. Il valore limite può essere rispettato se si prevede un ricambio sufficiente dell'acqua.

Osservazione c)

Gli acquari con una lunghezza laterale inferiore a 15 cm, i cosiddetti acquari con cornice, sono inadeguati alla cura dei pesci. Infatti l'accessibilità per effettuare la manutenzione dell'ambiente circostante e la cura dei pesci è limitata. Dalla revisione nel 2008 è stato proposto a più riprese di stabilire una lunghezza laterale minima per gli acquari.

Requisiti particolari 1) e 2)

La tabella 8 è difficile da leggere e da interpretare. Le condizioni menzionate finora nei requisiti particolari hanno una validità generale e vanno piuttosto elencate nelle osservazioni preliminari.

Allegato 4

Tabella 3

Il fabbisogno di spazio minimo per il trasporto di volatili è definito secondo il peso. Si tratta di una prescrizione che vale per tutti gli animali, indipendentemente dalla loro età. La maggior parte degli animali che vengono trasportati vivi sono polli da ingrasso, che non fanno parte degli animali adulti. Nel titolo dell'intestazione della tabella viene stralciata la limitazione agli animali adulti, affinché il requisito minimo acquisisca validità per tutti i trasporti di volatili.

Il limite della categoria di peso di 1,6 kg non corrisponde ai limiti usuali in Svizzera per le categorie di peso. Spesso nello stesso gruppo di animali trasportati si trovano animali più pesanti e più leggeri: ciò rende disagevole il fatto di stabilire il fabbisogno di spazio minimo per tale gruppo di animali. Questo problema viene evitato introducendo il limite per categorie di peso proposto di recente.

III. Ripercussioni

1. Ripercussioni per la Confederazione

Per l'UFV le presenti modifiche dell'ordinanza comportano alcune spese aggiuntive per quanto riguarda l'emanazione delle rispettive disposizioni d'esecuzione, che tuttavia possono essere gestite utilizzando le risorse a disposizione dell'UFV.

Per il resto le modifiche proposte per l'ordinanza non prevedono nell'immediato un onere supplementare dal punto di vista finanziario o del personale.

2. Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni

I Cantoni devono istituire nuove procedure di autorizzazione per le pensioni o i rifugi per animali, per i servizi di accudimento degli animali a titolo professionale, per la cessione di animali, per l'allevamento o la detenzione a titolo professionale di animali da compagnia o cani da lavoro nonché per effettuare a titolo professionale la cura degli unghioni dei bovini e degli zoccoli dei cavalli senza una formazione specialistica professionale (art. 101).

Un'ulteriore novità consiste nell'obbligo di notifica per le persone che offrono ai detentori di animali formazioni sulla detenzione e sul trattamento degli animali (art. 204a cpv. 1).

Nell'istituzione di queste nuove procedure di notifica e di autorizzazione alcuni Cantoni possono ricorrere in parte a strutture esistenti (notifiche previste finora) e in parte devono ancora crearle. Tuttavia l'UFV metterà a disposizione i relativi modelli di formulari (art. 101b e art. 204a cpv. 2). Il numero delle autorizzazioni e delle notifiche varierà entro limiti ragionevoli. Le nuove procedure di notifica e di autorizzazione vengono introdotte, tra l'altro, su proposta di alcuni Cantoni che mirano a ottenere una maggiore efficacia nell'ambito dell'esecuzione.

Anche i nuovi obblighi di notifica per le persone che addestrano cani da difesa (art. 74 cpv. 2) e per gli organizzatori di addestramenti ed esami di cani da caccia (art. 75 cpv. 6) nonché le autorizzazioni dei recinti per i maiali (art. 75 cpv. 5) comporteranno un certo onere supplementare per le autorità cantonali. Occorre tuttavia prevedere che il numero delle notifiche o delle autorizzazioni resterà entro limiti modesti.

L'obbligo di trasmettere all'UFV, di volta in volta, mediante il sistema d'informazione elettronico per la gestione degli esperimenti sugli animali, oltre alle autorizzazioni, la documentazione completa relativa alla domanda e alla notifica nonché la proposta della commissione cantonale per gli esperimenti sugli animali (art. 145 cpv. 4) non comporta spese supplementari per i Cantoni. Infatti l'infrastruttura per la trasmissione (sistema elettronico per la gestione degli esperimenti sugli animali) è disponibile; inoltre la documentazione supplementare viene comunque registrata nel sistema.

Per il resto le modifiche proposte per l'ordinanza non prevedono nell'immediato un onere supplementare importante dal punto di vista finanziario o del personale. I Comuni non sono direttamente interessati dalle nuove disposizioni.

3. Ripercussioni per l'economia

Per i soggetti di diritto risultano alcuni costi supplementari a causa dei nuovi requisiti previsti in caso di detenzione di struzzi comuni (allegato 2). Alle persone interessate viene tuttavia concesso un periodo transitorio considerevole per soddisfare i requisiti previsti in caso di detenzione di struzzi comuni.

Ulteriori oneri per i soggetti di diritto sono rappresentati dai nuovi obblighi di autorizzazione (art. 101; cfr. spiegazioni alla cifra 2), anche se nella maggior parte dei casi esiste già attualmente un obbligo di notifica per le rispettive attività. Gli oneri supplementari sono esigui se si considera che l'UFV mette a disposizione i modelli di formulari (art. 101b cpv. 2). L'obbligo di notifica per le persone che offrono formazioni (art. 204a cpv. 1) comporta soltanto oneri supplementari minimi.

Anche i requisiti di formazione, in parte stabiliti di recente, per il trattamento professionale degli animali (art. 102: in caso di altre forme di accudimento professionale degli animali rispetto a quelle previste nelle pensioni o nei rifugi per animali, per la consegna di animali e per la cura degli unghioni dei bovini e degli zoccoli dei cavalli a titolo professionale) comportano in singoli casi un onere supplementare, che tuttavia sembra sostenibile nell'ottica dello scopo di protezione assunto dalle norme in vigore.

L'obbligo di aggiornamento previsto di recente per i direttori dei centri di detenzione di animali da laboratorio (art. 145 cpv. 4; quattro giorni sull'arco di quattro anni) corrisponde agli obblighi professionali generali, secondo cui occorre sempre tenere aggiornate le conoscenze e le capacità in questo ambito. Gli oneri supplementari sono quindi giustificati.

L'ulteriore onere previsto per annotare il tempo necessario per il trasporto di animali (art. 152 cpv. 1 lett. e) è esiguo e senz'altro sostenibile se si considerano gli obblighi generali di diligenza nella guida di veicoli che trasportano beni delicati.

L'obbligo di notifica (rapporto) in vista della pubblicazione di informazioni sugli esperimenti di animali non dovrebbe comportare alcun onere aggiuntivo per i ricercatori, dal momento che attualmente i dati sono già riportati nella richiesta di autorizzazione e negli annunci prescritti presentati alle autorità cantonali competenti per l'autorizzazione.

Del resto le modifiche proposte per l'ordinanza non hanno ripercussioni immediate per l'economia.

IV. Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Le modifiche proposte sono conformi agli obblighi internazionali della Svizzera, in particolare alle disposizioni menzionate all'allegato 11 (allegato veterinario) dell'Accordo agricolo (RS 0.916.026.81). La protezione degli animali non è parte integrante di questo allegato veterinario, ad eccezione dell'ambito limitato dei trasporti internazionali di animali, rilevanti dal punto di vista commerciale. A tale proposito la Svizzera si è impegnata ad applicare le prescrizioni del regolamento (CE) n. 1/2005⁶ sulla protezione degli animali durante il trasporto nel commercio tra la Svizzera e l'UE nonché nelle importazioni da paesi terzi. Le modifiche proposte per l'OPAn non hanno alcun influsso su queste prescrizioni.

Complessivamente l'OPAn è compatibile con le disposizioni più importanti dell'Unione europea e anche le modifiche proposte per questa ordinanza sono completamente conformi alle disposizioni rilevanti dell'UE in materia di protezione degli animali. Occorre infine precisare che la legislazione svizzera in materia di protezione degli animali in generale è più severa, più completa e più dettagliata rispetto alle disposizioni dell'Unione europea.

⁶ Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97; GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1